

COMUNE DI RAGUSA
“Settore 2 – Pianificazione e Risorse Finanziarie”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN MATERIA DI FISCALITA' PASSIVA FINALIZZATO ALL'OTTIMIZZAZIONE E AL RECUPERO DI EVENTUALI CREDITI IVA ED IRAP

Titolo I

Oggetto e caratteristiche dell'appalto- oneri e obblighi delle parti contraenti -

1. OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto ha per oggetto il servizio di revisione in materia di fiscalità passiva ai fini dell'ottenimento del risparmio e del recupero di eventuali crediti d'imposta Iva ed Irap del Comune di Ragusa per le annualità 2018-2019 e per tutti gli anni per i quali è integrabile la dichiarazione fiscale. Il servizio, attraverso l'espletamento di una organica e specialistica ricostruzione del credito disponibile dell'Ente, è teso a conseguire eventuali risparmi e recuperi d'imposta che portino risorse finanziarie spendibili al Comune di Ragusa, nel rispetto della vigente normativa contabile e finanziaria. Il servizio si propone, inoltre, di assicurare recuperi di credito o diminuzione di debito, correzioni di errori potenzialmente onerosi al fine di consentire una gestione più sicura e redditizia per l'Ente, improntata a correttezza e riduzione dei costi.

2. DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO.

Il servizio dovrà prevedere:

- 1) la messa in sicurezza della trattazione fiscale iva ed irap degli anni accertabili: l'aggiudicatario dovrà predisporre un'attenta analisi e una puntuale verifica di tutta la documentazione contabile, amministrativa, fiscale e contrattuale svolta dal Comune di Ragusa nonché dell'attuale metodologia di rilevazione della contabilità Iva e gestione Irap. La predetta analisi dovrà essere condotta sia nell'ottica di individuare eventuali economie d'imposta che in quella di evidenziare possibili elementi potenzialmente passibili di causa di accertamento fiscale a carico dell'Ente.
- 2) un'analisi finalizzata all'individuazione di eventuali risparmi: sulla base delle risultanze dell'attività descritta sub par. 1), utilizzando la documentazione contabile individuata come oggetto di potenziale recupero d'imposta nell'immediato, l'aggiudicatario supporterà l'attività istruttoria atta a formulare le dichiarazioni iva ed irap relative all'anno fiscale 2018/2019 nonché per le eventuali dichiarazioni integrative per tutti gli anni per i quali è integrabile la dichiarazione fiscale.
- 3) supporto e assistenza giuridica: Le attività di supporto si esplicheranno anche tramite attività di assistenza giuridica ad opera di proprio personale specializzato per la predisposizione di ricorsi e/o memorie, affiancando, a semplice richiesta dell'Ente, il personale del Comune presso i competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate per il rimborso del credito Irap e/o Iva e per ogni altra attività pertinente all'oggetto dell'appalto.

4) supporto e formazione del personale: Le attività di supporto, inoltre, riguarderanno l'affiancamento del personale dell'Ente preposto alla gestione della fiscalità passiva, sotto il profilo consulenziale e di formazione continua, al fine di implementare e di arricchire le competenze del predetto personale, spiegando e chiarendo le migliori metodologie di gestione delle imposte dell'Ente.

Al termine di tutte le attività, indipendentemente dall'individuazione di potenziali risparmi fiscali, l'aggiudicatario dovrà produrre e consegnare una relazione finale a certificazione dell'attività svolta e delle risultanze emerse, con indicazione della metodologia applicata.

3. ESECUZIONE E LUOGO DEL SERVIZIO

Le attività di cui al presente capitolato devono essere svolte rispettando la vigente normativa contabile/finanziaria nonché quella sopravvenuta ed in vigore nella fase di esecuzione del contratto. E' fatto carico all'affidatario del servizio di provvedere alla visione e alla raccolta della documentazione necessaria, assumendosi l'onere della sua conservazione e gestione ed ogni responsabilità in merito a deperimento e/o alterazione della stessa. Detta documentazione dovrà essere resa all'Ente. Gli incaricati del soggetto affidatario, che cureranno i rapporti con il Comune dovranno essere preventivamente presentati ed in possesso di idonei requisiti professionali per lo svolgimento del servizio stesso, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie per la tutela del segreto d'ufficio. Il Dirigente del Settore II, "pianificazione e servizi finanziari" individuerà, all'interno della struttura organizzativa del Comune di Ragusa, i soggetti che affiancheranno l'affidatario nello svolgimento delle attività, al fine di arricchire le competenze del personale dei vari settori dell'Ente. Il servizio in oggetto è svolto dal soggetto affidatario il quale assume ogni conseguente responsabilità in ordine alla gestione delle attività (rischio d'impresa), quindi con propri mezzi, strumenti e risorse umane, in regola con la normativa vigente in materia. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici verso terzi sono a totale carico dell'aggiudicatario, che ne è il solo responsabile.

4. DURATA DELL'APPALTO

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere eseguito entro il termine di presentazione ed invio delle dichiarazioni fiscali relative all'anno d'imposta 2019 e comunque sino al completamento delle attività previste, compresa la predisposizione delle dichiarazioni integrative e/o richiesta di rimborso da effettuarsi entro i termini previsti dalla legislazione vigente. In caso di successivi controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate od altra Amministrazione finanziaria, relativi a documenti prodotti in esecuzione del servizio, l'affidatario è tenuto a supportare l'Ente, senza spese, oneri ed esborsi da parte del Comune, nella redazione di chiarimenti atti a dimostrare la correttezza dei dati dichiarati in virtù dell'esecuzione dell'incarico.

5. RIPETIZIONE.

Il Comune di Ragusa si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di ripetizione del servizio

aggiudicato per un ulteriore periodo riguardante l'anno d'imposta 2020, a sensi dell'art. 63 – comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Il periodo di ripetizione dei servizi decorrerà dalla data di scadenza di durata del contratto, senza soluzione di continuità nell'erogazione del servizio da parte dell'aggiudicatario, sino al termine di presentazione delle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2020 e/o dichiarazioni integrative e richieste di rimborso previsti dalla vigente legislazione. La decisione di ripetizione di cui sopra dovrà essere comunicata dalla Stazione appaltante, a mezzo posta elettronica certificata, almeno 6 mesi prima della scadenza della dell'affidamento del servizio. Ai soli fini della individuazione delle soglie di cui all'art. 35, c. 1, del codice, l'importo totale occorrente per la (eventuale) prosecuzione del servizio è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto.

5. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO, TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo previsto per la realizzazione del servizio è calcolato, in percentuale al netto dell'Iva, sulle somme effettivamente corrispondenti al risparmio fiscale Iva ed Irap che l'Ente conseguirà a seguito dell'espletamento della prestazione. La base di gara è individuata in una percentuale massima del 20% sul risparmio fiscale realizzato (ipotizzato sulla base delle dimensioni dell'ente in euro 800.000,00) mediante il confronto tra i nuovi dati inviati dell'aggiudicatario con i risultati evidenziati dalla ultime dichiarazioni Iva/Irap già presentati dal Comune ovvero evidenziati in relazioni già formalizzate all'interno dell'amministrazione per gli anni fiscali di cui è possibile effettuare il recupero e non sottoposti a prescrizione. La corresponsione del corrispettivo è subordinata alla presentazione da parte dell'Aggiudicatario della relazione attestante gli eventuali risparmi fiscali e dall'asseveramento di detta relazione da parte dell'Ente. L'importo presunto a base di gara è pari ad euro 160.000,00 al netto di iva corrispondente al 20% del risparmio fiscale presunto (calcolato in euro 800.000) indicato ai fini del rispetto della disciplina in materia di appalti.

Per una migliore intellegibilità degli atti di gara, si precisa che il corrispettivo è ancorato al reale risparmio fiscale accertato. Pertanto, esclusivamente nel caso di conseguimento di un effettivo vantaggio economico e patrimoniale dell'Ente, direttamente quantificabile mediante un risparmio di spesa e quindi un miglioramento dei servizi resi, si procederà al riconoscimento per l'affidatario del servizio previsto, da calcolarsi sul risparmio medesimo. L'asseverazione della relazione finale verrà comunicata entro 60 giorni (sessanta) giorni dalla ricezione della stessa da parte dell'Ente, all'Aggiudicatario. Quest'ultimo provvederà ad emettere la relativa fattura, nei limiti dell'asseveramento, con scadenza per il pagamento a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte dell'Ente. Nulla è dovuto per i benefici che il Comune otterrà per gli anni futuri e non sarà corrisposto alcunché qualora non siano conseguiti i suddetti risparmi ovvero nel

caso in cui detti risparmi non siano stati asseverati dall'Ente. La percentuale offerta s'intende fissata dal concorrente in base a calcoli e valutazioni di propria ed assoluta convenienza, rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto ed indipendentemente da qualunque eventualità.

6. GARANZIE A CORREDO DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario deve aver attivato idonea polizza assicurativa per rischi professionali, a copertura di sanzioni ed interessi da corrispondere a seguito di eventuali accertamenti fiscali esecutivi da parte delle autorità competenti, in relazione alle imposte ed alle annualità in oggetto di affidamento. Detta assicurazione dovrà avere un massimale di euro 1.500.000,00 e validità per tutta la durata del contratto e comunque estesa a copertura di eventuali accertamenti fiscali successivi alla data di conclusione del contratto e relativi agli anni oggetto di appalto. L'aggiudicatario è altresì obbligato a costituire adeguata polizza fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, per coprire restituzione al Comune di Ragusa del compenso percepito o parte di esso, relativa ad una possibile contestazione fiscale lo veda soccombente nei confronti dell'Autorità Finanziaria per accertamenti, da presentarsi prima dell'inizio del servizio. L'importo da garantire mediante fidejussione dovrà riguardare il 50% del compenso percepito dall'aggiudicatario e pertanto la fidejussione sarà integrata nel corso dell'esecuzione dello stesso. Tale fidejussione sarà mantenuta per un periodo e con le modalità analoghe a quelle della polizza del punto precedente. Inoltre dovrà tenere indenne il Comune di Ragusa da qualsiasi responsabilità verso terzi, conseguente ad eventuali manchevolezze o trascuratezze emerse dagli obblighi assunti.

7. ONERI ED IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Il Comune di Ragusa, nell'ambito dello svolgimento del servizio, al fine di conseguire il miglior risultato possibile, s'impegnerà a collaborare con la ditta aggiudicataria per permetterle di recuperare tutta la documentazione necessaria all'esecuzione dell'incarico. Inoltre metterà a disposizione ogni dato, informazione o elemento utile all'espletamento dello stesso.

8. OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'affidatario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere delle spese a carico del Comune od in solido con il Comune, con esclusione del diritto di rivalsa del comune medesimo. L'affidatario si obbliga ad ottemperare tutti gli obblighi verso i dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'affidatario si obbliga altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolge l'attività.

9. PENALITA'

9.1 Inadempimenti. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 e all'art. 12, ogni inadempimento alle prestazioni contrattuali è punito con l'applicazione di una pena pecuniaria con inferiore ad e 100,00 (cento) e non superiore ad € 1.000.000 (mille). Nell'applicare le pene pecuniarie il committente si atterrà a criteri di proporzionalità e adeguatezza, tenendo conto della gravità della violazione accertata e della importanza del l'inadempimento per l'Ente committente. La violazione sarà contestata per iscritto dalla S.A. e comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di offerta dall'aggiudicatario il quale, entro e non oltre i successivi 10 giorni potrà presentare memorie a discolta.

9.2 Inadempimenti particolarmente significativi. E' prevista l'applicazione di una penale pari all'1 per mille dell'importo ipotizzato di risparmio fiscale in caso di mancanza di realizzazione di quanto offerto in sede di gara. Inoltre, si prevede l'applicazione di una penale variabile dal 1% al 10% dell'importo presunto del risparmio fiscale contestato dalle autorità competenti per ogni giorno di ritardo o mancata predisposizione di ricorsi e/o memorie, in collaborazione con il personale dell'Ente, da presentare presso i competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate e/o Commissioni Tributarie, fatto salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. L'Ente non compenserà le prestazioni non eseguite ovvero non esattamente eseguite. Per l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo il Comune di Ragusa, effettuato il contraddittorio procedimentale, potrà rivalersi sui crediti dell'aggiudicatario nonché sulla cauzione definitiva senza bisogno di ulteriori diffide o di altre formalità.

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Il contratto oggetto del presente affidamento potrà essere risolto di diritto a giudizio dell'Amministrazione ove ricorrano speciali motivi di inadempienza dell'Aggiudicatario. In particolare il rapporto sarà risolto: 1. ove l'aggiudicatario addivenga alla cessione o al subappalto, anche parziale, del servizio; 2. mancato rispetto di quanto previsto dalla proposta relativa alla qualità del progetto e servizi aggiuntivi presentata dall'appaltatore in sede di offerta del plico offerta tecnica; 3. fallimento, frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali; 4. qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; 5. sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia; 6. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione che comporti il divieto di contrattare con la Pa; 7. inosservanza delle legge in materia di lavoro. La risoluzione interviene in tutte le ipotesi contemplate dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. Qualora l'aggiudicatario non risulti in regola con gli obblighi previsti nei confronti del personale impiegato, il Dirigente può

procedere alla risoluzione del contratto ed alla parte inadempiente vengo addebitate eventuali responsabilità civili e penali. Il dirigente avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che detta risoluzione comporta, senza pregiudizio all'azione legale di risarcimento dei danni, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio e a terzi in danni all'impresa. L'Aggiudicatario riconosce fin d'ora il diritto dell'Amministrazione ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo di interrompere "ipso iure" il corso dell'intera convenzione mediante diffida da notificarsi all'indirizzo pec comunicato in sede di offerta.

11. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e smi, è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 – comma 1 lett.d) punto 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 – comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

12. DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dall'affidatario con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzature informatiche, mediante propria organizzazione ed a suo rischio, onde garantire all'Amministrazione Comunale tutti gli interventi necessari all'espletamento del presente appalto. L'Ente si impegna a fornire all'affidatario tutti gli elementi utili per la gestione dell'IVA ed Irap nei tempi di volta in volta concordati. La documentazione sarà inviata all'affidatario entro tempi congrui ai fini del controllo. Le operazioni di interscambio di informazioni e dati tra Ente e affidatario potranno avvenire anche in modo telematico (posta elettronica e/o condivisione di strumenti informatici).

13. FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016. All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale. Tutte le spese ed i tributi inerenti la stipula saranno a carico dell'appaltatore.

14. RECESSO DELL'ENTE COMMITTENTE

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4 – ter e 92 – comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e smi.. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue: – prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestante dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione; – spese sostenute dall'Appaltatore; – un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. L'Amministrazione

comunale può altresì recedere dal contratto qualora, successivamente alla stipulazione dello stesso, dovesse rendersi disponibile una convenzione Consip ovvero altre centrali di committenza regionali recanti condizioni migliorative per la stazione appaltante, salvo assenso della Ditta aggiudicataria all'adeguamento delle condizioni del contratto stipulato ai sensi dell'art. 1, c. 3, D.L. n. 95/2012 convertito con modifiche dalla L. n. 135/2012.

15. CLAUSOLE CONSIP

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, qualora dopo l'aggiudicazione provvisoria, ovvero dopo l'aggiudicazione definitiva ma prima della stipulazione del contratto- emergano condizioni CONSIP migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione definitiva ovvero, rispettivamente ad annullare l'aggiudicazione definitiva assunta. L'Amministrazione si riserva in tale eventualità o di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura. Come disposto dall'art 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 l'amministrazione si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

16. TRATTAMENTO DATI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs.30.06.2003 n.196 e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, esclusivamente nell'ambito della gara d'appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto.

17. CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165" e del Codice di Comportamento del Comune di Ragusa e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, s'impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

18. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che potesse insorgere tra il Comune di Ragusa e l'aggiudicatario viene esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto o del capitolato e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali sarà competente il Foro di Ragusa.

19. SPESE ED ONERI ACCESSORI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto. Le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto sono a carico dell'aggiudicatario. Sono a carico dell'aggiudicatario anche le spese di pubblicità (pubblicazione per estratto del bando sulla GURS e sui giornali, così come indicato all'art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e smi)

20. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La società Aggiudicataria, per il tramite del legale rappresentate, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del presente contratto. L'aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Titolo II

criteri di selezione e requisiti di partecipazione

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

22. ELEMENTI DI VALUTAZIONE

I concorrenti presenteranno una Offerta Tecnica con la quale illustreranno, in relazione ai criteri di selezione sotto indicati, il "progetto di gestione del servizio". La Commissione costituita ai sensi della L.R. n. 12/2011 e s.m.i., preposta alla valutazione dell'offerta, effettuerà le proprie valutazioni in base ai seguenti elementi e relativi fattori ponderali:

OFFERTA TECNICA	OFFERTA ECONOMICA
Max 70	Max 30

Il punteggio massimo totale sarà pari a 100.

OFFERTA TECNICA

A) QUALITA' DEL PROGETTO	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 50
Contenuto qualitativo del progetto in riferimento ai criteri che intendono seguirsi e l'organizzazione proposta per lo svolgimento del servizio:	
A.1) Struttura organizzativa punti;	MAX PUNTI 30
A.2) Metodologia di lavoro punti	MAX PUNTI 20

b) <u>SERVIZI AGGIUNTIVI</u> _____	<u>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 10</u>
Servizi e prestazioni aggiuntivi rispetto a quelle richieste nel capitolato, coerenti con le finalità dell'appalto.	MAX PUNTI 10
<u>C) FORMAZIONE DEL PERSONALE</u>	<u>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 10</u>
C1. N. di dipendenti destinati all'attività di formazione presso l'ente : 1 dipendente P. 2 2 dipendenti P. 3 3 dipendenti P. 4 4 dipendenti P. 5	MAX PUNTI 5
C2. Numero di ore di formazione diretta per il personale interno all'Ente incaricato del servizio – Un punto ogni 6 ore di formazione con un massimo di punti 5.	MAX 5 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA

INDICAZIONE DEL PUNTEGGIO MAX DI RIBASSO PERCENTUALE SUL CORRISPETTIVO DI GARA (percentuale sul risparmio fiscale effettivo) 30/100

Per la valutazione dei criteri A e B, di natura qualitativa, la Commissione utilizzerà il metodo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari alle offerte dei singoli concorrenti; una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Nell'attribuzione dei coefficienti riguardanti il singolo elemento, ciascun Commissario si atterrà al seguente criterio:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1
OTTIMO	0,8
DISTINTO	0,6
BUONO	0,4
SUFFICIENTE	0,2

Il coefficiente attribuito costituirà l'espressione sintetica del giudizio espresso.

Offerta economica

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione dell'offerta economica, all'offerta recante il massimo ribasso rispetto al corrispettivo posto a base di gara verrà attribuito il massimo punteggio previsto (punti 30). Mentre il punteggio attribuito a ciascun altro Concorrente, moltiplicato per il massimo punteggio previsto, sarà ricavato dall'applicazione della seguente formula:

$$Ci = R_a / R_{max}$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i esimo

R_a = valore dell'offerta dal concorrente i esimo

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente

La Commissione si riserva la facoltà di verificare le offerte anomale, a norma dell'art. 97 del D. lgs. n. 50/2016.

Non sono ammesse offerte in aumento né con una percentuale di ribasso pari allo 0%.

23. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Il concorrente, in uno alla domanda di partecipazione, produrrà una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando in conformità a quanto stabilito dall'art. 93 del codice e dal disciplinare di gara.

L'aggiudicatario ai fini della sottoscrizione del contratto – e, comunque, prime di detta sottoscrizione e nei termini che saranno assegnati dalla S.A. – deve costituire, in conformità a quanto stabilito dall'art. 103 del codice dei contratti, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 1 e 2, di detto codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

24. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di contratti e, in particolare, alle norme del Codice Civile e del Codice dei contratti pubblici.

